

Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
NOMINATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N.17/2019**

PREMESSO

- che è stato richiesto il proprio parere sull'atto avente per oggetto: **“Regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 (TEFA)**
- che sono stati esaminati gli atti;

VISTI

- la bozza della delibera del Consiglio Metropolitanamente avente oggetto: *“Regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992 (TEFA)”*;
- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;
- il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

CONSIDERATO CHE

in nuovo regolamento verte sulle modalità di riversamento e rendicontazione del tributo metropolitanamente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) istituito e disciplinato l'art. 19 del D.Lgs 504/1992 a fronte dell'esercizio da parte delle Province (ora anche Città Metropolitanamente) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

PREMESSO CHE

- il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa.

CONSIDERATO CHE

- il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;
- al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città metropolitana di Firenze, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

PREMESSO CHE

- il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI;
- l'ammontare del TEFA è riscosso in uno alla TARI, previa deduzione della corrispondente quota di compenso spettante al comune e di eventuali rimborsi ai contribuenti. È quindi versato direttamente alla tesoreria della Città Metropolitana di Firenze.

STABILITO CHE

pertanto il Regolamento della Città Metropolitana di Firenze regola le modalità, tempi di riversamento e rendicontazione delle somme incassate a titolo TEFA secondo i seguenti principi:

- le modalità di riversamento per i pagamenti effettuati tramite F24 per l'anno 2020 (in automatico da Agenzia delle Entrate) e per il 2021 e successive annualità (con l'introduzione di codici tributo distinti da quelli della TARI);



COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

- le modalità di riversamento per i pagamenti effettuati con bollettino di conto corrente postale o altri strumenti elettronici per l'anno 2020 e per il 2021 e successive annualità (attraverso la piattaforma PagoPA secondo le specifiche illustrate nell'allegato al Decreto 21/10/2020 del MEF);
- i comuni (o i soggetti gestori) sono tenuti ad inviare due tipi di **rendicontazione**: una semestrale (modello allegato A del regolamento) e una annuale (Modello 21) in attuazione dei principi previsti dalla contabilità potenziata.

Tutto ciò premesso

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime

parere favorevole alla proposta di Delibera del Consiglio Metropolitano di cui in oggetto.

L'organo di revisione

Dott. Stefano Del Vecchio

Dott. Mauro Boscherini

Dott. Fabio Procacci

“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente”